

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
sul ricorso 22 aprile 1958 del sig. Pietro Pietrogiovanna, in Viganello
(avv. Attilio Lucchini, Lugano), contro la sentenza 8 aprile 1957 /
9 aprile 1958 della Commissione dell'Amministrativo
in materia di applicazione della legge edilizia

(del 16 maggio 1958)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con la sentenza 8 aprile 1957 / 9 aprile 1958 la Commissione dell'Amministrativo, avendo ritenuto la propria incompetenza, ha respinto in ordine un ricorso del sig. Pietro Pietrogiovanna contro la ris. 16 - 24 luglio / 3 agosto 1954 emanata da questo Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 40 LE.

Il sig. Pietrogiovanna ricorre contro tale decisione a questo Gran Consiglio in virtù dell'art. 4 della legge 17 giugno 1927 sulla Commissione dell'Amministrativo.

La controversia verte sul quesito di sapere se la modifica strutturale di un terreno, più precisamente la formazione di un terrapieno, sia assimilabile ad una costruzione, ricostruzione, riattazione, ad un ampliamento o in genere ad un lavoro edile nel senso dell'art. 5 LE, ed implichi pertanto l'obbligo di chiedere la licenza edilizia.

Il Consiglio di Stato, fondandosi sui testi legislativi, sulla dottrina e sulla giurisprudenza, non lo ritiene: onde la sua ris. 16 - 24 luglio / 3 agosto 1954 su ricorso Pietrogiovanna.

Quest'ultimo sostiene la tesi opposta.

Per parte sua la Commissione dell'Amministrativo, fatta astrazione da un esame del merito, si è limitata a rilevare che, essendo stata emanata giusta i dettami dell'art. 40 LE, per espressa disposizione di questa stessa norma la decisione del Consiglio di Stato è inappellabile. La Commissione ha inoltre ritenuto di dover escludere l'esistenza di un arbitrio, nel qual caso la prassi avrebbe consentito di annullare la risoluzione governativa.

Nel suo ricorso al Gran Consiglio il sig. Pietrogiovanna muove a pretesto che la Commissione dell'Amministrativo ha espressamente riconosciuto che la formazione di un terrapieno sulla proprietà della di lui vicina sig.ra Giorgetti-Bernasconi « si risolve in una non lieve modifica strutturale del terreno ed incombe certamente in senso negativo sulla proprietà del ricorrente ». In questo riconoscimento, secondo il sig. Pietrogiovanna, è implicito quello dell'arbitrarietà del giudizio del Consiglio di Stato. Onde la Commissione dell'Amministrativo avrebbe dovuto entrare nel merito del ricorso.

Ciò posto propone il ricorrente:

- a) che sia riconosciuta la competenza della Commissione dell'Amministrativo a decidere il suo ricorso 17 agosto 1954;
- b) che l'art. 5 LE sia interpretato nel senso che anche movimenti di terra modificanti la struttura originale di un terreno di proprietà privata vanno considerati alla stregua di lavoro edile, richiedente la preventiva licenza del Municipio;
- c) che il suo ricorso 17 agosto 1954 sia rinviato alla Commissione dell'Amministrativo perchè si pronunci sul merito.

A parere del Consiglio di Stato il ricorso deve essere respinto. Il riconoscimento della Commissione dell'Amministrativo che la formazione del terrapieno sulla proprietà Giorgetti-Bernasconi incombe negativamente sulla proprietà Pietrogiovanna non legittima ipso facto la deduzione di arbitrio quo al giudizio del Consiglio di Stato. Per questo occorrerebbe che un tale riconoscimento implicasse necessariamente l'applicazione dell'art. 5 L.E. Ciò tuttavia non si verifica, per i motivi esaurientemente esposti nella ris. gov. 16 - 24 luglio / 3 agosto 1954. Si consente che, de lege ferenda, la tesi Pietrogiovanna potrebbe anche trovare sostenitori, ed il Consiglio di Stato si ripromette di tenerla presente in occasione di un probabile esame in vista di apportare delle modifiche alla vigente L.E. De lege lata l'interpretazione estensiva dell'art. 5 L.E. propugnata dal ricorrente non sembra tuttavia ammissibile. Onde l'odierno ricorso al Gran Consiglio manca di qualsiasi fondamento.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro deferente ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio
